Appendice 2

La gestione dei casi di penale minorile

1. INTRODUZIONE: PRESENTAZIONE DELL'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA PENALE MINORILE 101
2. LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE 102
2.1 LE FONTI NORMATIVE 102
2.2 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE 108
2.3 LE FASI DELLA GIUSTIZIA MINORILE 110
2.4 IL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE E IL RUOLO DEI SERVIZI TERRITORIALI 112
3. I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E LA PRESA IN CARICO DEL MINORE CHE HA COMMESSO REATO: LE CRITICITÀ CONNESSE 118
3.1 IL MINORE CHE COMMETTE REATI: IL SIGNIFICATO DELLA DEVIANZA IN ADOLESCENZA 122
3.2 L'INTERVENTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE 124
3.3 LA VALUTAZIONE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI 125
3.4 IL PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL MINORE IMPUTATO CON MESSA ALLA PROVA 130
3.5 IL PERCORSO PSICOTERAPEUTICO CON MINORI CHE COMMETTONO REATI ... 136
4. LA SPECIFICITÀ DEL SERVIZIO TUTELA MINORI NELL'AMBITO PENALE MINORILE 137
4.1 PER NON CONCLUDERE... 141

1. INTRODUZIONE: PRESENTAZIONE DELL'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA PENALE MINORILE

L'analisi costante dei dati quantitativi e qualitativi dell'utenza, ha permesso di evidenziare una crescita importante della casistica legata ai minori coinvolti in procedimenti penali unita a nuove richieste sempre più specifiche ed articolate da parte dell'AG, tali da rendere opportuna una riflessione in merito all'attuale gestione di tale area.

Per tali ragioni, Sercop ha valutato di costituire un'équipe dedicata all'ambito del penale minorile a livello sovra zonale, cui faranno riferimento i 10 comuni dell'Azienda.

Dal mese di aprile 2016 è pertanto operativa l'Unità Operativa di Penale Minorile (UOPM) con sede unica a Rho in Via dei Cornaggia 33, costituita da un'assistente sociale (per 30 ore settimanali) e una psicologa (per 10 ore settimanali).

L'équipe si occupa della presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale e delle loro famiglie, garantendone l'assistenza e l'accompagnamento in ogni fase del procedimento così come disposto dalla normativa vigente (art. 12 DpR 448/88). Vengono pertanto, nello specifico, effettuati interventi sia in fase valutativa ("richiesta di osservazione ed invio di proposte di trattamento" art.9 DPR 448/88) che in fase progettuale avviando percorsi di sostegno ai minori sia all'interno di progetti definiti in accordo con l'AG (art. 28 DpR 448/88) sia tramite adesione spontanea dei ragazzi nella fase di attesa dell'udienza.

Nello svolgimento dell'attività vengono mantenuti rapporti con l'Autorità Giudiziaria Minorile e con i servizi specialistici e le realtà del terzo settore presenti sul territorio nell'ottica di un lavoro di rete con particolare riguardo alla creazione di relazioni di scambio e collaborazione con i Comuni dell'azienda.

2. LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

2.1 LE FONTI NORMATIVE

Il primo intervento legislativo in materia di procedimento penale minorile è il Regio Decreto Legge n. 1404, del 1934, convertito nella Legge n. 835/35, "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni". La legge si occupa infatti di delineare il procedimento penale nei confronti dei minorenni e le modalità con cui si svolge l'iter giudiziario, mettendo in evidenza gli aspetti peculiari che caratterizzano il sistema minorile.

Tra essi sicuramente è possibile individuare:

- L'importanza che viene data alla conoscenza del minore e della sua personalità, aspetto da cui il Giudice non può prescindere nel momento in cui si troverà a formulare la sentenza.
- Il valore assegnato al ruolo degli esperti/periti che hanno il compito di conoscere il minore, secondo una prospettiva più marcatamente sanitaria.

Secondo la Legge 853/35, l'iter giudiziario minorile sottende una visione della giustizia per i ragazzi in duplice senso:

- Punitiva: il minore che ha sbagliato, previa considerazione dell'età, della gravità di quanto commesso e della conoscenza specifica dell'individuo, subisce la decisione del Giudice.
- Riabilitante: il minore deve però al contempo essere messo nella condizione di poter sperimentare percorsi alternativi a quelli detentivi o limitanti la propria libertà, con lo scopo di svolgere progetti con i servizi che gli permettano di rielaborare il fatto reato e di costruire un progetto di vita per sé.

L'attuale sistema penale minorile si basa sulla riforma derivante dalla promulgazione del DPR 448 del 1988.

Tale testo presenta degli aspetti particolarmente innovativi, in-

tegrando principi universali contenuti in documenti internazionali quali: le "Regole Minime di Pechino" del 1985 e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Tra le innovazioni più significative:

- Il diritto del minore alle garanzie processuali.
- La riduzione al minimo dei rischi per il minore derivante dal contatto con il sistema giudiziario e/o carcerario.
- La specializzazione degli operatori nella giustizia minorile.

La legge intende il procedimento penale minorile come un intervento di primaria importanza che ha l'obiettivo principale di tutelare il minore e i suoi diritti (art. 1, DPR 448/88). Si intende trasformare l'evento penale in un'occasione di incontro del Giudice e dei servizi con il minore, per arrivare a conoscere l'eventuale situazione di disagio, possibile causa scatenante dell'evento reato.

Il nostro sistema processuale minorile si caratterizza per la finalità di integrazione sociale, avendo quindi il compito di restituire il minore alla normalità della vita sociale, evitando interventi che possano strutturarne la personalità in senso deviante. Il processo penale si prefigge lo scopo di dare una risposta all'illecito messo in atto e, nel contempo, di proteggere il percorso evolutivo del minore, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo, evitando ogni volta sia possibile una risposta punitiva al comportamento trasgressivo del minore.

Per questo la legge impone:

- All'Autorità Giudiziaria di acquisire informazioni relative al minore e alla sua personalità (art. 9, DPR 448/88).
- Ai Pubblici Ministeri e ai Giudici di farsi garanti dell'attivazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinchè operatori qualificati prendano in carico il minore secondo una triplice prospettiva (art. 6, DPR 448/88):

- Conoscerlo per fornire al Giudice importanti elementi di valutazione.
- Individuarne e sostenerne le risorse personali, familiari, sociali e ambientali, con l'obiettivo di costruire un progetto che permetta di superare le difficoltà che hanno portato al compimento del reato, evitando il ripetersi di altri episodi analoghi.
- Accompagnarlo e sostenerlo nel corso del procedimento (art. 12, DPR 448/88).

Il procedimento penale viene quindi considerato come un luogo di cambiamento e di consapevolizzazione, visto che il minore viene considerato soggetto attivo e non semplice destinatario di misure e sanzioni.

Il ruolo dei Servizi Sociali appare quindi di primaria importanza e, nello specifico, i servizi indicati per svolgere tali funzioni sono quelli che si trovano sul territorio di residenza del minore stesso, nel rispetto del principio della territorialità: si ritiene cioè che la prossimità ambientale e la conoscenza che l'operatore ha, non solo del minore, ma anche e soprattutto del territorio e dell'ambiente dove questi vive, garantiscano maggiori e migliori possibilità di comprendere il contesto del ragazzo e la possibilità di elaborare progetti realizzabili, perché tengono conto delle effettive risorse e criticità del territorio stesso.

Tra i principi cardine del DPR 448/88, si segnalano i seguenti:

Principio dell'attenzione e della tutela del singolo individuo: nel corso di tutto il procedimento viene data un'importanza fondamentale alla conoscenza del minore, della sua personalità, delle condizioni e delle risorse personali e familiari, sociali e ambientali, con il duplice obiettivo di accertarne l'imputabilità e la responsabilità e di contestualizzare l'evento reato in un quadro di conoscenza più ampio e integrato. La conoscenza del minore risulta indispensabile anche per permettere al Giudice di ponderare la misura da applica-

re tenendo conto delle peculiarità del singolo individuo. Il soggetto istituzionale preposto a coadiuvare il Giudice nella conoscenza del minore è il servizio sociale minorile, che dovrà poi garantirgli assistenza per tutto lo svolgimento dell'iter giudiziale.

Principio della minima offensività del procedimento penale sulla vita del minore: con questo si intende l'opportunità di permettere al minore una transazione nel sistema penale che sia il più breve possibile e che interferisca il minimo indispensabile con la sua vita familiare, sociale, scolastica e/o lavorativa. Il rischio che si ritiene che il minore possa correre, restando all'interno del circuito penale per molto tempo, è quello di andare incontro ad una stigmatizzazione e interruzione del proprio percorso di vita.

Principio dell'accessibilità del sistema sanzionatorio: il Giudice è tenuto a informare il minore di tutto quello che succede nell'ambito del procedimento penale e ad assicurarsi che siano comprese dal ragazzo le procedure adottate, le decisioni prese e i possibili sviluppi futuri del procedimento stesso. Il Giudice di fatto si trova ad assolvere un compito che potrebbe essere definito educativo, facendosi coadiuvare in questo dagli operatori dei servizi sociali minorili.

Principio della responsabilizzazione: all'interno del procedimento penale, il minore è chiamato ad assumere un ruolo attivo, non risulta essere il semplice destinatario delle decisioni imposte dall'alto del sistema giudiziario, ma è chiamato a collaborare, insieme alla sua famiglia, con le varie istituzioni coinvolte (Giudice, Pubblico Ministero, Servizi Sociali).

Principio della territorialità (Legge Quadro 328/00): si ritiene indispensabile che ad occuparsi delle attività di valutazione, sostegno e messa alla prova siano i servizi sociali territorialmente competenti, cioè quelli più vicini al minore, alla sua famiglia e al suo ambiente di vita. Tale principio implica che proprio la prossimità del servizio ai ragazzi e alle risorse e criticità del loro contesto di crescita permetta di lavorare in modo più efficace con i minori e di elaborare per loro un progetto praticabile e realizzabile.

La giustizia minorile può essere tradizionalmente considerata:

- Di tipo retributivo, quando si considera che il colpevole sconti una pena proporzionale alla gravità del reato commesso.
- Di tipo rieducativo, che consiste nel prevedere che il minore possa usufruire del diritto alle misure educative e terapeutiche, volte a fornirgli nuovi strumenti per relazionarsi alla quotidianità.

Accanto a tali modelli e come espressione più innovativa, soprattutto nel procedimento minorile, è la giustizia riparativa, il cui scopo principale è quello di elidere le conseguenze del reato in termini materiali e patrimoniali, ma soprattutto in termini relazionali, comprendendo quindi aspetti legati alla persona della vittima.

Lo strumento principale tramite il quale questa riparazione può essere attuata è la mediazione penale, che mette al centro la possibile relazione reo – vittima. Tale misura può essere definita come un procedimento informale in cui le parti, guidate da un'équipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi e di discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, di progettare modalità di comportamento futuro assumendosi eventualmente anche impegni volontari di riparazione del danno causato.

Secondo la prospettiva della giustizia riparativa, il reato non è solo visto come offesa allo Stato e alle sue Leggi, ma come strappo al "patto sociale" che regola la civile convivenza. La mediazione è quindi considerata la misura che può ricostruire tale strappo, attraverso la gestione del conflitto che si è creato tra autore del reato e vittima, che hanno modo di incontrarsi, confrontandosi.

Di seguito vengono elencati gli aspetti imprescindibili affinché il percorso di mediazione possa aver luogo:

- Prescrizione di tale misura da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- Ammissione della propria responsabilità da parte del reo.
- Volontarietà ad accedere alla mediazione tanto da parte della vit-

tima, quanto del reo (la mediazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria, ma può proseguire solo se le parti la accettano).

- Garanzia di riservatezza (anche nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, che riceve comunicazione solo relativamente all'esito del percorso di mediazione, senza acquisire informazioni in merito al tema dei contenuti).

Il percorso di mediazione può avere esito positivo quando le parti sono riuscite a trovare un accordo secondo i criteri della volontarietà, della ragionevolezza e della proporzionalità, o negativo, quando le parti non hanno raggiunto alcun accordo.

Di seguito alcuni articoli di legge che fanno riferimento alle mediazione in modo implicito:

- Art. 28 disp. proc. pen. min.: si occupa di disciplinare l'istituto della messa alla prova (di cui si parlerà in seguito) e prevede, nell'ambito delle attività possibili, la facoltà per il Giudice di impartire "prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa".
- Art. 9 disp. proc. pen. min.: stabilisce che P.M. e Giudice, dovendo acquisire informazioni in merito al minore e al suo contesto familiare, sociale e ambientale, possono sentire, anche in via informale, il parere di esperti, comprendendo tra i professionisti che possono essere ascoltati anche i mediatori, che attraverso le modalità con cui il minore si relaziona al percorso di mediazione, possono sicuramente fornire ulteriori informazioni in merito alla personalità del ragazzo.

2.2 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

1. Gli organi giudiziari: come previsto dall'art. 2 del DPR 448/88, intervengono nel procedimento penale a carico di un minorenne vari organismi, con competenze diversificate, che si elencato di seguito:

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: ha il compito di avviare le indagini e chiedere l'attivazione dei servizi per l'acquisizione di informazioni circa la personalità del minore e del suo contesto familiare e sociale di vita.
- Giudici per l'Udienza Preliminare: è un organo collegiale (composto da un Giudice togato e due giudici onorari, un uomo e una donna, – esperti in materie sociali, psicologiche, pedagogiche). Hanno il compito di emettere giudizio in fase di Udienza Preliminare, dopo aver acquisito tutte le opportune informazioni relative al minore.
- Magistrato di sorveglianza: ha competenze legate alla concessione di permessi e alla sorveglianza del rispetto delle misure limitative della libertà personale.
- Tribunale per i Minorenni in sede di sorveglianza: è un organo collegiale e decide in merito alle misure limitative della libertà personale dei minori.

2. Il minore: bisogna specificare che la legge italiana ritiene imputabili, e quindi sottoponibili ad un procedimento giudiziario minorile, i ragazzi la cui età è compresa tra i 14 e i 18 anni.

La legge considera il minore come soggetto attivo, coinvolto nel procedimento e portatore di diritti e possibilità, la cui azione illegale deve essere contestualizzata nel percorso evolutivo per poter essere correttamente giudicata e trovare la risposta sanzionatoria adeguata.

3. La famiglia: viene considerata come il primo nucleo sociale all'interno del quale il minore cresce e costruisce relazioni. Per questo motivo, la famiglia viene ritenuta soggetto fondamentale nell'assistere e accompagnare il minore nel corso di tutto l'iter giudiziario, da un punto di vista affettivo, educativo ed organizzativo, diventando inoltre oggetto di valutazione da parte degli operatori sociali nell'indagine sul minore.

4. L'avvocato del minore: è una presenza imprescindibile e indispensabile, dal momento che è il professionista che garantisce i diritti del minore e che lo affianca nelle varie fasi del procedimento che dovrà sostenere. In una situazione auspicabile il lavoro di questo professionista dovrebbe integrarsi e interfacciarsi con il lavoro degli operatori sociali, anche in vista dell'elaborazione di una progettualità uniforme e condivisa sul minore stesso.

5. I servizi sociali territoriali: la legge attribuisce al loro lavoro un'importanza fondamentale affidandogli i seguenti incarichi:

- Conoscenza e valutazione del minore e del suo nucleo familiare.
- Accompagnamento specialistico nel corso dell'intero iter giudiziario.
- Predisposizione e attivazione di progetti di messa alla prova.

2.3 LE FASI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

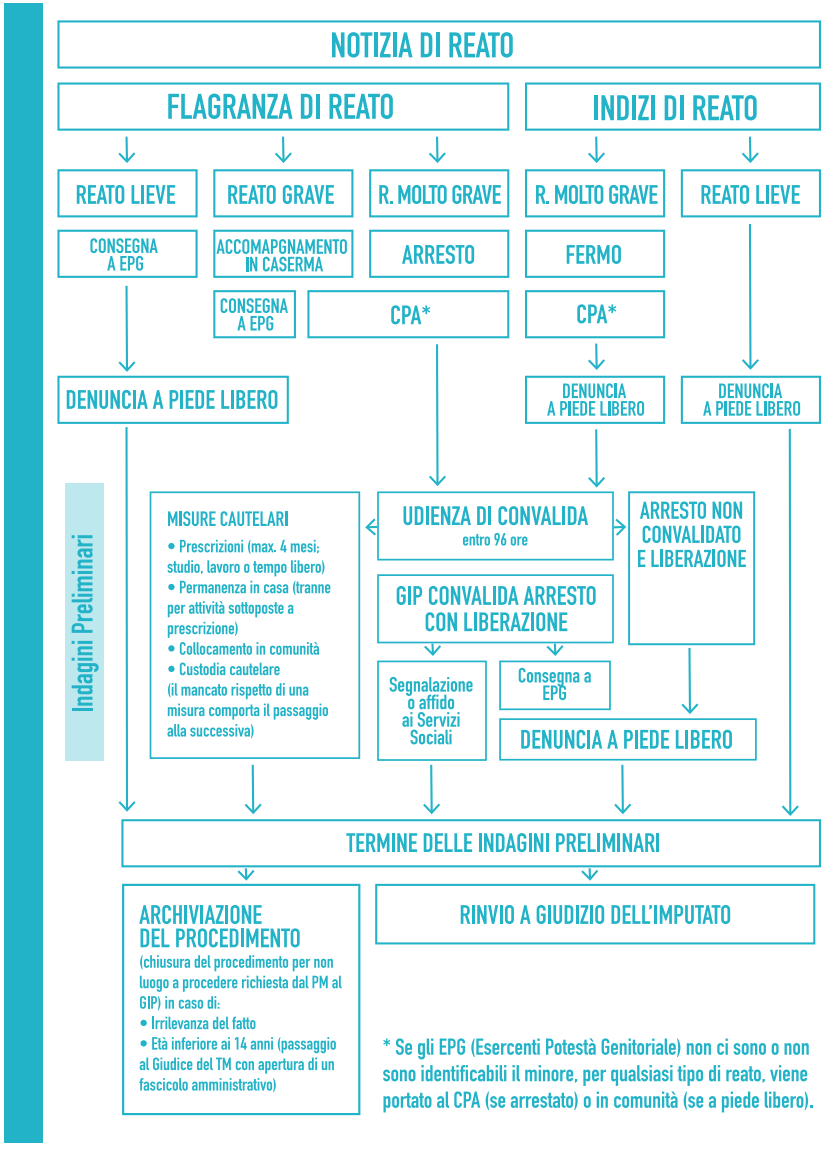

* Se gli EPG (Esercenti Potestà Genitoriale) non ci sono o non sono identificabili il minore, per qualsiasi tipo di reato, viene portato al CPA (se arrestato) o in comunità (se a piede libero).

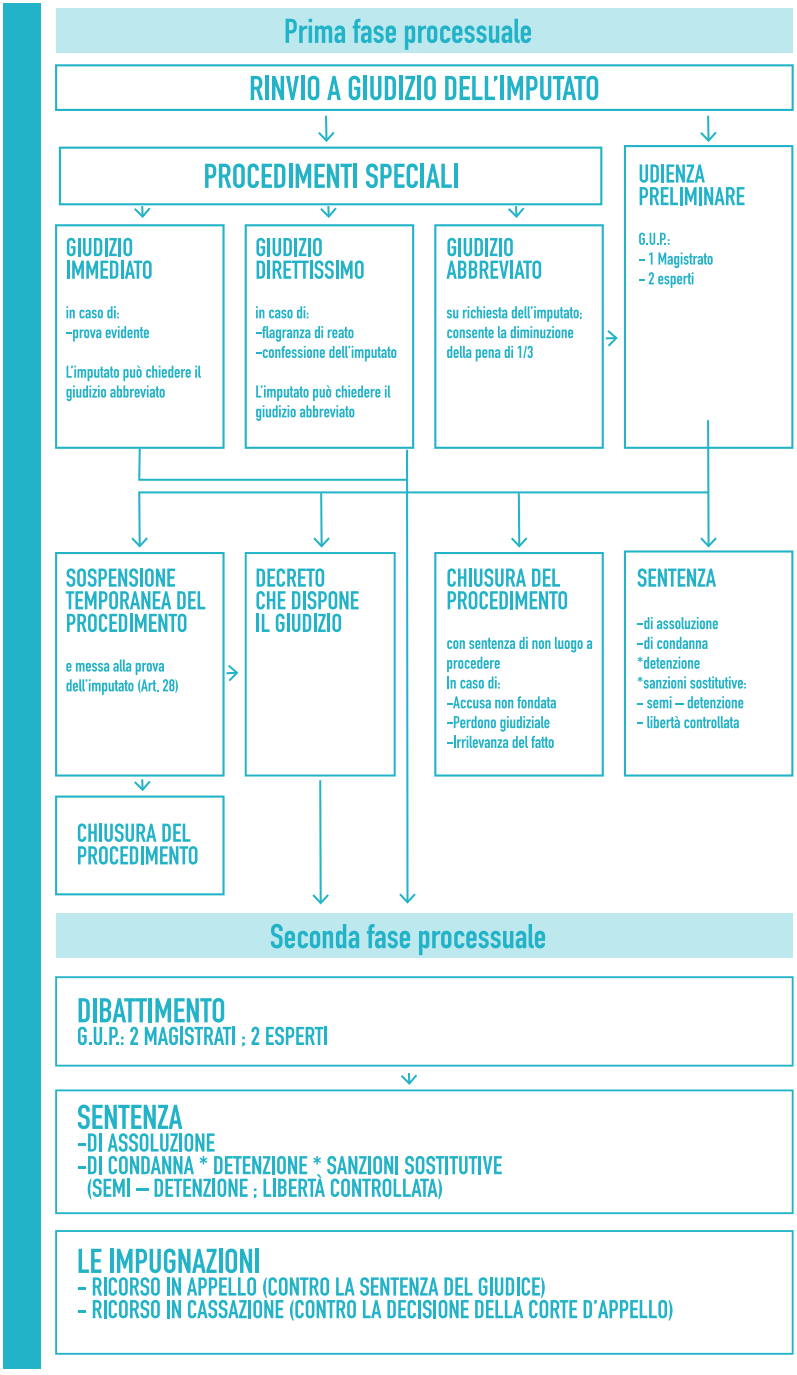
Prima fase processuale
RINVIO A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO
PROCEDIMENTI SPECIALI
GIUDIZIO IMMEDIATO
in caso di:
–prova evidente
L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
in caso di:
–flagranza di reato
–confessione dell'imputato
L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato
GIUDIZIO ABBREVIATO
su richiesta dell'imputato; consente la diminuzione della pena di 1/3
UDIENZA PRELIMINARE
G.U.P.:
– 1 Magistrato
– 2 esperti
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PROCEDIMENTO
e messa alla prova dell'imputato (Art. 28)
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
con sentenza di non luogo a procedere
In caso di:
–Accusa non fondata
–Perdono giudiziale
–Irrilevanza del fatto
SENTENZA
–di assoluzione
–di condanna
*detenzione
*sanzioni sostitutive:
– semi – detenzione
– libertà controllata
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Seconda fase processuale
DIBATTIMENTO
G.U.P.: 2 MAGISTRATI ; 2 ESPERTI
SENTENZA
–DI ASSOLUZIONE
–DI CONDANNA * DETENZIONE * SANZIONI SOSTITUTIVE
(SEMI – DETENZIONE ; LIBERTÀ CONTROLLATA)
LE IMPUGNAZIONI
– RICORSO IN APPELLO (CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE)
– RICORSO IN CASSAZIONE (CONTRO LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO)

2.4 IL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE E IL RUOLO DEI SERVIZI TERRITORIALI

1. Notifica del reato al minore e agli esercenti potestà. Il DPR 448/88 dispone che il reato venga notificato non solo al minore, ma anche agli esercenti la potestà perché possano sostenere e accompagnare il minore nell'iter giudiziario.
2. Notifica del reato e richiesta da parte della Procura Minorile al Servizio Tutela Minori.
   Il Procuratore in fase di indagini preliminari inoltra una comunicazione al servizio sociale minorile territorialmente competente, indicando generalità del minore, presunto reato commesso, luogo e data in cui il fatto ha avuto luogo e formulando al servizio una duplice richiesta da espletare nel termine perentorio di 60 giorni:
   - » Acquisire elementi di osservazione e di conoscenza del minore e formulare un'eventuale proposta di trattamento, da trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni sotto forma di relazione psico – sociale.
   - » Predisporre tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno ritenuti opportuni.
3. Convocazione del minore presso il Servizio Tutela Minori. Gli operatori del servizio convocano il ragazzo e gli esercenti potestà per presentare l'incarico che si deve espletare per conto dell'Autorità Giudiziaria e le modalità operative del servizio.
4. Attuazione del percorso di conoscenza e valutazione del minore e del suo nucleo familiare attraverso colloqui psico-sociali.
5. Restituzione delle valutazioni compiute al minore e alla famiglia ed eventuale attivazione di percorsi di sostegno.
6. Redazione della relazione psico-sociale da inviare all'Autorità Giudiziaria contenente le informazioni acquisite e le riflessioni sul percorso effettuato, con eventuali proposte di intervento.

7. Prosecuzione eventuale dell'iter giudiziario con richiesta di rinvio a giudizio e successivamente fissazione dell'Udienza Preliminare.
8. Convocazione dell'Udienza Preliminare, a cui sono tenuti a partecipare il minore, gli esercenti potestà e gli operatori dei Servizi Sociali che lo hanno in carico.

L'udienza preliminare può essere considerato il momento più significativo nel procedimento penale minorile, visto che il Giudice dispone, in questa sede, di poteri ampi per decidere relativamente alla prosecuzione dell'iter giudiziario. L'udienza è tenuta in composizione collegiale. La legislazione infatti ritiene che è nel superiore interesse del minore far sì che la decisione venga presa da un magistrato togato coadiuvato da due giudici onorari (un uomo e una donna), esperti in materie sociali, psicologiche, educative, proprio per permettere una valutazione che tenga conto tanto del reato e della sua gravità, quanto della conoscenza e della valutazione della personalità del minore. A tale udienza è prevista la partecipazione degli operatori del servizio sociale che hanno svolto il percorso di osservazione del minore, sia con le funzioni di accompagnamento e sostegno, sia per poter essere direttamente sentiti dal Giudice (art. 12, art. 31 DPR 448/88).

Le funzioni dell'udienza preliminare sono:

- Funzione di garanzia dei diritti di difesa dell'imputato minorenne: il pubblico ministero esprime le accuse nei confronti del minore davanti a un Giudice terzo e imparziale.
- Funzione educativa: il minore ha occasione di presentarsi e di essere ascoltato direttamente dal Giudice, potendosi esprimere in modo libero.

Atto fondamentale dell'udienza preliminare è l'interrogatorio del minore da parte del Giudice, il quale, in modo esclusivo, può interloquire con il ragazzo. Il Giudice si occupa di esplicitare una doppia

funzione: da un lato mette il minore di fronte alle proprie responsabilità e al disvalore personale e sociale che consegue dall'azione da lui intrapresa; dall'altro ha modo di conoscere meglio il minore, le sue aspettative e i progetti di vita.

L'udienza preliminare costituisce il momento in cui viene definita la quasi totalità dei processi a carico dei minori; è infatti la fase in cui il Giudice definisce prevalentemente quale misura adotterà nei confronti del ragazzo sottoposto a giudizio.

Il Giudice infatti può decretare o misure che prevedano la conclusione del procedimento o la prosecuzione dell'iter giudiziale che, in caso di colpevolezza del minore, può sfociare anche in una misura limitativa della libertà personale, come di seguito meglio specificato:

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27, Dpr 488/88): tale misura consiste nella decisione del Giudice di non procedere oltre con l'iter giudiziale e di ritenere il minore assolto. Il Giudice può decretare il "non luogo a procedere" durante l'udienza preliminare, il giudizio immediato o la fase del giudizio abbreviato. Le motivazioni che possono portare a tale scelta sono:

- La tenuità del fatto.
- L'occasionalità del comportamento: il minore non deve aver compiuto altri reati.
- Il pregiudizio per le esigenze educative del minore derivanti dall'ulteriore corso del procedimento.

Perdono Giudiziale: consiste nella decisione del Giudice di non pronunciare sentenza di condanna, con la ratio di perseguire la più alta esigenza del minore a non subire interruzioni nel suo percorso di crescita e nello svolgimento delle sue attività quotidiane. Il perdono giudiziale estingue il reato in modo istantaneo e incondizionato.

Di fatto, tale istituto non cancella il reato, ma, tramite il concetto di perdono, il minore che ha compiuto un'azione illegale, ha comun-

que la possibilità di fuoriuscire dal percorso penale senza ulteriori sanzioni.

Tale misura viene decretata anche sulla base della conoscenza del minore, della sua storia, della precedente condotta e della presunzione che non commetterà altri agiti illeciti in futuro.

Ritorna quindi come fondamentale il ruolo degli operatori sociali a cui il Giudice chiede di acquisire tali elementi di conoscenza per poi poter decidere nel modo più completo e adeguato al minore.

Sospensione del processo con messa alla prova (art. 28, Dpr 448/88): è lo strumento che il Giudice può utilizzare nelle situazioni in cui è necessario fornire al minore nuove occasioni per poter sperimentare un cambiamento per quel che riguarda la propria situazione personale e le proprie condizioni di vita. La pre-condizione che deve sussistere affinché il Giudice possa ricorrere a tale misura è la necessità di valutare la personalità del minorenne.

Se la decisione del Giudice va in tal senso, il Servizio Sociale ha il compito di pensare, strutturare e attivare con e per il minore, un progetto che preveda lo svolgimento di attività e incarichi al fine di produrre nella sua situazione un cambiamento. La messa alla prova dovrebbe far sì che il minore acquisisca nuovi strumenti con cui affrontare le situazioni della quotidianità, permettergli di rielaborare quanto commesso e implementare le sue risorse, in qualità di membro di una società che ha delle regole. Tale istituto può prevedere come obiettivo anche la riparazione delle conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa. Il periodo di messa alla prova può durare fino a un massimo di tre anni.

Sospensione condizionale della pena: è una delle misure che il Giudice può adottare nel corso dell'udienza preliminare per evitare l'esecuzione della sanzione penale inflitta e l'ingresso del condannato in carcere. Trascorsi i termini, se il minore non ha commesso un

altro reato, lo stesso si considera estinto. È una misura che può essere concessa in un'unica occasione ed è soggetta a revoca di diritto, qualora venga commesso un altro reato. È inoltre prevista la facoltà del Giudice di imporre in concomitanza alla sospensione condizionale prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa (art. 30, DPR 448/88).

Il Giudice può decidere tale misura se:

- Il minore non ha riportato in precedenza altre condanne.
- Il minore non è considerabile socialmente pericoloso.
- Si ha la presunzione che il minore non commetterà altri reati.

Come per le altre misure, anche in questo caso, la decisione del Giudice circa l'opportunità di decidere per la sospensione condizionale deve essere subordinata alla valutazione della personalità del minore e delle esigenze di lavoro o studio dello stesso nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

È una misura che viene decretata con estrema cautela, dal momento che implica la presunzione che gli obblighi impartiti dal Giudice non verranno trasgrediti, perché ciò comporterebbe l'adozione di provvedimenti più severi. Implica l'affidamento del minore al servizio sociale territorialmente competente.

Permanenza in casa (art. 21 Dpr 448/88): è una misura cautelare che consiste nel permettere al minore di scontare la pena presso la propria abitazione. Il Giudice può consentire al ragazzo di allontanarsi dal domicilio in relazione allo svolgimento di attività di studio o di lavoro o di altre attività utili ai fini educativi.

Tale misura prevede l'affidamento del minore ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (U.S.S.M.) che, in collaborazione con i Servizi sociali territoriali (art. 19 DPR 448/88), sono tenuti a svolgere attività di sostegno e controllo, pensate ad hoc per il minore.

Il servizio sociale è tenuto inoltre a coinvolgere e a collaborare con i genitori del minore, che hanno il duplice compito di vigilare sul comportamento del figlio e consentire gli interventi predisposti dai Servizi.

Qualora il minore non si dimostrasse in grado di rispettare le limitazioni a lui imposte, il Giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Collocamento in comunità (art. 22 Dpr 448/88): è una misura che il Giudice dispone nei confronti dei minori che necessitano di essere inseriti in un ambiente strutturato, contenitivo e capace di fornire supporto educativo. La decisione di inserimento presso una comunità viene presa dal Giudice a seguito della valutazione della gravità del reato, in particolar modo per i minori che non hanno un contesto familiare e sociale capace di accoglierli e sostenerli. Tale misura ha un duplice scopo:

- Permettere al minore l'inserimento in un contesto di vita "altro", dove poter pensare a un proprio progetto di vita e acquisire gli strumenti per poterlo realizzare.
- Garantire la custodia in contesto non carcerario.

Il progetto di inserimento in comunità può prevedere la possibilità per il minore di proseguire il percorso scolastico o l'avvio di un inserimento lavorativo, affiancandogli i necessari e opportuni supporti e offrendogli una progettualità ad personam, con obiettivi e interventi che rispondano ai suoi bisogni evolutivi specifici.

Fondamentale risulta essere il ruolo dei servizi sociali territoriali, che devono collaborare con gli operatori dell' U.S.S.M. (Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni), al fine di individuare la struttura comunitaria maggiormente rispondente alle esigenze del minore e provvedere a monitorare il percorso del ragazzo attraverso incontri periodici di verifica con quest'ultimo, con la famiglia e con gli ope-

ratori della comunità, informando costantemente il Giudice sull'andamento del progetto.

Carcerazione (art. 223, Codice penale): tale misura consiste nell'inserire il minore in una "comunità di giovani (...) regolata da norme di vita e di condotta tali da sottoporli a controllo continuo, in modo da rendere improbabile il compimento di loro atti di aggressione della società e dell'ordinamento giuridico". Il Giudice può decretare tale misura, considerata di carattere eccezionale, nei casi di reati gravissimi e nei confronti dei ragazzi per cui si teme ci possa essere un elevato rischio di recidiva e di pericolosità sociale e a seguito della valutazione delle "condizioni di moralità della famiglia in cui il minore è vissuto" (art. 224, Codice Penale).

A questa condanna che limita la libertà personale del minore si aggiunge sempre un'azione pedagogica ed educativa, che viene svolta all'interno del contesto detentivo con l'obiettivo di favorire nel minore nuovi strumenti per far fronte a un progetto di vita autonomo e di reinserimento sociale, una volta uscito dal carcere.

3. I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E LA PRESA IN CARICO DEL MINORE CHE HA COMMESSO REATO: LE CRITICITÀ CONNESSE

Per ciò che concerne l'intervento sociale con i minori devianti le leggi più significative, dopo quella istitutiva del Tribunale per i Minorenni, sono il DPR 616/1977 che ha trasferito la competenza civile e amministrativa dai servizi del Ministero di Grazia e Giustizia ai servizi del territorio, dipendenti dagli Enti Locali, ed il DPR 448/1988 che ha ridisegnato tutto l'intervento, giuridico e assistenziale, per i minori autori di reato. Quindi non è solo l'organo giudiziario a doversi far carico dei compiti connessi al reato ma c'è, da parte del legislatore, un forte investimento di fiducia e di responsabilità nella comunità sociale. Ciò significa coinvolgere, perché si facciano

carico dei loro problemi, tutti gli adulti che hanno un rapporto con i ragazzi che mettono in atto comportamenti devianti: la famiglia, la scuola e l'ambiente relazionale nel suo complesso, ma anche tutte le risorse esistenti sul territorio, come i servizi sociali e le risorse di privato sociale.

Il compito principale degli operatori di un servizio sociale, rispetto ad un minore che ha commesso reato, è quello di interpretare i fatti accaduti alla luce di strumenti psicologici, sociali e pedagogici e di valutare le risorse esistenti perché il soggetto possa avere delle possibilità per riprendere il proprio cammino nella realizzazione di un progetto costruito insieme, al fine di superare le condizioni di disagio che stanno alla base del comportamento trasgressivo ed evitare quindi la commissione di ulteriori reati. In questo è necessario valorizzare e sostenere a vari livelli la famiglia, che non può mai rimanere estranea al processo evolutivo dei propri figli.

Nell'espletamento di tale incarico assegnato al Servizio, non è un singolo operatore ad occuparsi della presa in carico del minore che affronta l'iter processuale, ma un'équipe multidisciplinare, composta da assistente sociale e psicologo, che affronta i compiti affidatigli dall'Autorità Giudiziaria in modo integrato e con una prospettiva multifocale, preparata inoltre rispetto alla conoscenza dello strumento processuale.

L'assistente sociale segue la dimensione interpersonale con la decodifica e il supporto delle dinamiche familiari e dei rapporti con il sociale esterno; lo Psicologo privilegia la dimensione simbolica attraverso la decodifica del significato del reato all'interno della storia personale e familiare, la valutazione personologica del soggetto ed il trattamento del caso a seconda delle difficoltà psicoevolutive.

L'intervento dell'operatore è quindi pensato dal DPR 448/88 come accompagnamento del minore in un periodo di "crisi", da intendersi nell'accezione positiva del termine, cioè come un momento di grandi cambiamenti, di crescita e di ristrutturazione della propria

personalità. Questo rende necessario che gli operatori, che costituiscono l'équipe che si occupa di penale minorile, siano professionisti appositamente preparati e abbiano competenze e conoscenze specifiche relative all'adolescenza, alle dinamiche evolutive e famigliari e ai contesti socio-culturali nei quali i giovani si trovano a vivere, nonché alle risorse sociali attivabili per il sostegno e l'educazione dei minori in situazione di particolare disagio.

Infatti un altro aspetto cardine del DPR 448/88 è il principio della territorialità, secondo cui è auspicabile che gli operatori che lavorano nel campo del penale minorile, siano "territorialmente competenti", che conoscano cioè la specifica realtà in cui operano, con le sue risorse e le sue criticità. Questo permette di riuscire a pensare a progetti di intervento per i ragazzi effettivamente realizzabili e concretizzabili in quello specifico territorio, conosciuto anche dal minore e in cui quest'ultimo si muove abitualmente.

A questo si collega un altro dei compiti peculiari spettanti al Servizio Sociale, quello relativo alla necessità di "lavorare in rete" e di proporsi come case manager, soprattutto qualora si rendesse necessario proporre e attivare progetti per una messa alla prova. Tale compito consiste nel coniugare la conoscenza del minore alla conoscenza del suo ambiente di vita e delle opportunità che offre, con l'obiettivo di elaborare un possibile percorso che permetta al minore di sperimentarsi in attività strutturate appositamente per lui, quali ad esempio borse lavoro, percorsi formativi, attività di volontariato.

Per poter programmare tali interventi, risulta fondamentale anche svolgere mappature e intrattenere relazioni, o creare reti laddove non esistano ancora, al fine di garantire al minore la messa in atto del progetto che meglio risponde ai suoi bisogni di crescita.

Tra le criticità facilmente riscontrabili, assistente sociale e psicologo si trovano spesso a confrontarsi con ragazzi che hanno difficoltà a relazionarsi con gli operatori, perché incapaci di comunicare, diffidenti perché deprivati nei loro bisogni primari, sfiduciati e spesso inconsapevoli delle proprie risorse e potenzialità.

Nella maggior parte dei casi questi ragazzi, data l'età che stanno attraversando che comporta un processo di formazione della loro identità, si trovano a rielaborare vissuti difficili e dolorosi legati alla propria storia familiare, o ad affrontare cambiamenti importanti, come ad esempio il passaggio da un percorso scolastico, magari non concluso in modo positivo, all'ingresso nel mondo del lavoro, spesso difficoltoso e non corrispondente alle aspettative. In altri casi sono minori con situazioni familiari complesse e problematiche, in cui i genitori non sembrano essere in grado di svolgere il loro ruolo educativo e "di guida" in modo sufficientemente adeguato.

Inoltre l'operatore deve gestire contemporaneamente il duplice ruolo di aiuto e di controllo: da un lato deve conoscere e favorire la creazione di una relazione di fiducia e di collaborazione con il minore, accogliendone i bisogni e le fragilità; dall'altro, non deve dimenticare di far comprendere al minore il disvalore sociale di ciò che ha compiuto, favorendone la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità e verificandone anche la condotta. È necessario infatti evidenziare che, nonostante il procedimento penale minorile contenga in se tutta una serie di elementi indispensabili per aiutare il minore nel suo percorso di crescita, è altrettanto fondamentale considerare che ci si trova comunque in un contesto "di giustizia", che deve fornire regole e sanzioni e permettere al ragazzo di comprendere che le azioni che si compiono comportano delle conseguenze, anche in termini punitivi. Nello specifico, l'iter penale minorile dovrebbe costituire una processo di responsabilizzazione del minore, comportando anche la necessità di farlo riflettere sulla capacità di tener conto dell'altro e delle conseguenze del proprio comportamento sul contesto in cui vive.

Un ulteriore elemento di criticità è senza dubbio il fattore "tempo" in base al quale il Servizio deve gestire il proprio compito istituzionale: è necessario infatti attivare una presa in carico immediata e intensiva al fine di acquisire tempestivamente tutti i possibili elementi di valutazione sul minore, allo scopo di consentire al Giudice

di dare risposte adeguate alle esigenze del singolo, non solo calibrando il tipo di provvedimento da adottare, ma anche scegliendo il momento in cui adottarlo. Le informazioni dei Servizi infatti aiutano il Giudice a determinare se sia opportuna una tempestiva definizione del processo o una sua dilatazione per consentire il prolungamento del periodo di osservazione e valutazione: ciò permette di valutare le reali esigenze educative e i tempi di evoluzione di ciascuno.

L'Autorità Giudiziaria impone ai Servizi delle tempistiche per realizzare i vari interventi richiesti: ad esempio, per la redazione dell'indagine di osservazione utile a fornire al Giudice elementi informativi circa la condizione del minore, la tempistica è perentoriamente pari a 60 giorni; per quanto concerne la fissazione dell'Udienza Preliminare, essa viene decisa dal Tribunale per i Minorenni in modo autonomo e gli operatori del servizio sono tenuti a presenziare, per svolgere il loro compito di sostegno al minore, in qualunque momento stabilito dall'Autorità Giudiziaria, così come alle udienze di verifica dei percorsi di messa alla prova.

3.1 IL MINORE CHE COMMETTE REATI: IL SIGNIFICATO DELLA DEVIANZA IN ADOLESCENZA

La letteratura più recente tende a comprendere il senso della devianza in adolescenza all'interno di un continuum che partendo dall'agito trasgressivo adolescenziale arriva al reato: il reato è interpretato come un comportamento a forte valenza simbolica e comunicativa, attraverso cui l'adolescente manifesta un disagio evolutivo o una frattura del percorso evolutivo, non esprimibili in altro modo (Novelletto, 1986; Maggiolini, Riva, 1998).

In questa prospettiva il gesto deviante sarebbe in molti casi espressione di un blocco evolutivo, piuttosto che di una patologia strutturata, segnale della tendenza adolescenziale ad agire, piuttosto che a simbolizzare, rivelando il proprio disagio nel comportamento. È

tuttavia riconosciuto come alcune caratteristiche psicopatologiche siano particolarmente diffuse nei minori che delinquono: scarso controllo degli impulsi, carenza di capacità empatiche, aspetti narcisistici patologici (Hare, 1993; Forth, Mailloux, 2000; Mahron, 1980).

Ciò che caratterizza il comportamento delinquenziale, specie quello a carattere violento, rispetto al gesto trasgressivo adolescenziale, è la presenza più intensa e diffusa di alcuni elementi: il non riconoscimento delle regole, la mancanza di un pensiero consapevole sulle motivazioni del gesto e di una capacità di previsione delle sue conseguenze, l'assenza di riconoscimento della realtà emotiva dell'altro e della sua capacità di sentire.

I soggetti che presentano comportamenti antisociali sono caratterizzati da una carenza nella loro capacità di mentalizzazione (funzione riflessiva della mente - Fonagy, Target, 2001), che si esprime sia nella tendenza ad agire concretamente i propri conflitti interni e le proprie emozioni, sia nella difficoltà a riconoscere, anche a posteriori, un carattere intenzionale al comportamento, attribuendogli significati e motivazioni; anche le carenze empatiche nei confronti della vittima possono essere ricondotte a una mancata strutturazione di una funzione della mente che consenta di riconoscere intenzionalità, ossia sentimenti e motivazioni, all'altro come a se stesso.

L'incapacità di mentalizzare sembra costituire dunque un aspetto specifico del funzionamento mentale dell'adolescente che commette reati, capace di fornire un modello esplicativo sia al carattere aggressivo-impulsivo dei suoi comportamenti, sia alla carenza di funzioni empatiche. (Riva, Saottini, Trionfi, Viganò, 2002).

3.2 L'INTERVENTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

Nella prospettiva adottata dal Codice di procedura penale minorile (DPR 448/88) l'intervento psicologico è visto come un aiuto a valutare le problematiche evolutive dell'adolescente e come un sostegno al minore e al suo contesto di sviluppo. Esso non consiste nell'effettuare una diagnosi peritale volta soprattutto a discriminare tra normalità e patologia. L'obiettivo è di sostenere il processo di crescita del minore, quale che sia la difficoltà che ostacola il suo percorso di inserimento sociale, sia che si tratti di conflitti evolutivi adolescenziali, di patologia della personalità o di psicopatologie che implichino la perdita del contatto con la realtà.

Questa prospettiva, che mette l'accento sulla persona e i suoi bisogni, si integra con quella della Magistratura, che presta più attenzione al reato che al suo senso soggettivo, ai suoi effetti che alle sue motivazioni, e a fornire le garanzie di un processo equo.

Tuttavia alla valutazione della gravità di un reato o della pericolosità sociale di un adolescente si accompagnano comunque le considerazioni sul senso di un comportamento trasgressivo all'interno della valutazione della personalità, così come all'attivazione del processo di responsabilizzazione del minore contribuisce non soltanto l'attenzione ai suoi bisogni, ma soprattutto quella rivolta alla sua capacità di tener conto dell'altro e delle conseguenze del proprio comportamento sul contesto in cui vive.

L'attenzione alle esigenze del minore non significa ascolto dei suoi bisogni infantili, oscurando il danno che il suo comportamento può arrecare alle vittime, ma coincide con il sostegno alla sua capacità adulta di riconoscere la responsabilità del proprio comportamento, tenendo conto del senso sociale che esso assume.

Il Codice di Procedura penale attualmente in vigore cerca soprattutto di attivare questo processo di responsabilizzazione dell'adolescente, tenendo conto delle sue capacità e del suo livello di sviluppo,

non solo per quanto riguarda i suoi atti delinquenziali, ma nella sua relazione complessiva con il percorso penale.

Per aiutare l'adolescente imputato, da un punto di vista psicologico, è importante aumentare la capacità di valutazione, che non coincide con l'abilità di formulare una diagnosi, ma che implica una comprensione del rapporto tra il minore e il suo contesto di sviluppo. Poiché uno degli scopi dell'intervento penale è di ridurre i rischi di recidiva, è indispensabile chiedersi quali caratteristiche del minore e del suo contesto di vita consentano la formulazione di una prognosi più favorevole. (Maggiolini, 2002).

3.3 LA VALUTAZIONE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI

L'obiettivo principale del lavoro psicologico è la valutazione del senso soggettivo che ha per l'adolescente il gesto deviante, in relazione alle sue caratteristiche di personalità e alle sue esigenze evolutive, e della sua reazione all'intervento della giustizia e ai provvedimenti ai quali è sottoposto.

Questa valutazione che è frutto di una fase iniziale di consultazione porta alla stesura di una relazione che è indirizzata al Giudice, per consentirgli di prendere decisioni che tengano conto per quanto possibile della situazione soggettiva del minore giudicato. A questo intervento di osservazione può seguire una fase successiva, che può essere rivolta a sostenere il minore sia attraverso una vera e propria psicoterapia, sia attraverso colloqui di supporto, che aiutino l'adolescente stesso e il suo contesto di sviluppo ad affrontare il percorso definito dal Tribunale.

I colloqui con il minore

Nei primi colloqui è utile capire quanto, per l'adolescente, un certo comportamento abbia un valore trasgressivo e quanto gliene sia chiara l'illegalità.

È utile inoltre cercare di evidenziare il contesto evolutivo in cui il reato è commesso: spesso il gesto trasgressivo compare infatti nei momenti di passaggio (ad esempio, dalla scuola al lavoro) o di crisi e fallimento di progetti di crescita. L'esordio deviante può coincidere con l'abbandono definitivo di un progetto di scolarizzazione dopo ripetuti insuccessi, o con difficoltà d'inserimento nel mondo del lavoro; oppure può essere correlato con vicende della vita familiare e variazioni del clima relazionale. Vale la pena esplorare in questa direzione soprattutto i primi reati, in quanto tali connessioni si attenuano nei reati abituali e in quelli legati al consumo di sostanze.

Anche la diagnosi di personalità e l'analisi delle dinamiche familiari possono assumere un diverso significato nella relazione con gli eventi indagati: la connessione fra questi diversi aspetti consente di valutare l'occasionalità o l'abitudinarietà del reato e il suo rapporto con la personalità dell'adolescente e il suo contesto evolutivo.

Nella quasi totalità dei casi gli adolescenti sottoposti a procedimenti penali sono rei confessi: ammettono la loro partecipazione ai fatti, anche se spesso non riconoscono il senso illegale o la gravità. Questa diversa attribuzione di senso in direzione minimizzante spesso non ha solo valore puramente difensivo, ma esprime un'effettiva percezione degli avvenimenti ed è solo all'interno dei colloqui che è possibile cercare di far capire al minore e alla sua famiglia che gli stessi fatti possono essere vissuti o rappresentati in modo diverso, non solo dalla vittima, ma anche dalla magistratura.

All'individuazione delle rappresentazioni soggettive degli avvenimenti per i quali è sottoposto a procedimento penale si accompagna un bilancio evolutivo dell'adolescente, che è volto a fare il punto sul suo sviluppo nelle diverse aree del Sé (i processi di separazione e individuazione, l'inserimento sociale, l'integrazione della sessualità nell'immagine di sé, la formulazione di un progetto futuro).

Un ulteriore obiettivo è mettere in connessione le difficoltà evolutive con le caratteristiche di personalità dell'adolescente o con even-

tuali carenze del suo ambiente di vita. In quest'ultimo caso l'atto deviante non è espressione di una patologia evolutiva dell'adolescente, ma di quella del suo contesto di crescita, che non è in grado di svolgere una funzione adeguata di supporto.

Questa prospettiva è volta ad individuare nel gesto un senso soggettivo, che spesso è opaco all'adolescente stesso, proprio in quanto il reato, quasi per definizione, sta al posto di un processo di soggettivizzazione e di mentalizzazione.

Nello specifico, le tematiche da affrontare nel corso dei colloqui sono, per quanto concerne il minore:

- Anamnesi psico-sociale individuale e intergenerazionale.
- Inserimento nel gruppo dei pari e nelle relazioni amicali.
- Sviluppo affettivo e sessuale.
- Capacità di apprendimento e percorso scolastico.
- Inserimento lavorativo.
- Interessi e svaghi.
- Autovalutazione rispetto ai propri punti di forza e di debolezza (criticità e risorse personali).
- Eventi problematici ed eventuali comportamenti a rischio (es. uso/abuso di sostanze stupefacenti).
- Rapporto con autorità e regole.
- Capacità di pensarsi nel futuro (progetti e aspettative) e di rielaborare il passato.
- Racconto dell'episodio reato e relative considerazioni.
- Motivazioni soggettive che hanno portato a commettere il reato.
- Significato sociale che il minore attribuisce al reato (comprensione degli effetti sulle vittime e del disvalore sociale).
- Eventuali caratteristiche culturali.
- Vissuti relativi al procedimento penale e all'intervento dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociali.

I colloqui con i genitori

Gli atteggiamenti di reazione alla segnalazione da parte della famiglia sono importanti informazioni sulle relazioni familiari: debolezza delle figure genitoriali, astio verso i figli, modelli devianti, ecc. È utile approfondire gli aspetti anamnestici, anche in relazione alle prime fasi di sviluppo, accertandosi della presenza di eventuali fatti rilevanti (traumi, ritardi nello sviluppo, condizioni di crescita). Inoltre è possibile chiedere anche ai genitori una sorta di autovalutazione oltre alle caratteristiche della situazione familiare e ad alcune vicende, stili educativi, qualità delle relazioni. È necessario sapere quanto sono stati sorpresi dall'imputazione del figlio e quale sia il loro giudizio sul fatto di cui è accusato, sull'intervento della giustizia e sulle conseguenze sulla loro identità sociale (come hanno reagito parenti o conoscenti).

Il colloquio con i genitori, che indirettamente può dare un'idea dei loro problemi e di una loro eventuale psicopatologia, ha soprattutto lo scopo di valutare gli stili educativi, il tipo d'attaccamento, le modalità di controllo del comportamento e di rispecchiamento empatico. Inoltre è utile vedere se da parte dei genitori c'è una sufficiente capacità di cogliere le difficoltà del figlio e di capirne le motivazioni, assumendosi in qualche modo la responsabilità per il suo comportamento. Va accertato anche se i genitori mostrano una qualche consapevolezza della natura degli stati mentali propri e del figlio, con l'idea che i pensieri e i sentimenti del figlio possano essere diversi dai loro, se hanno aspettative realistiche sullo sviluppo del figlio e se hanno la capacità di cogliere e sostenere eventuali situazioni di crisi. Infine è necessario riconoscere se da parte dei genitori vi sia un atteggiamento di sostegno dei valori sociali e dei rappresentanti dell'autorità, per capire quanto possono essere in grado di sostenere un'eventuale progetto di intervento dei servizi della Giustizia.

Nello specifico, le tematiche da affrontare nel corso dei colloqui sono, per quanto concerne i colloqui con la famiglia:

- Composizione, storia e anamnesi familiare.
- Collocazione del nucleo familiare nel contesto sociale e culturale (risorse e criticità).
- Qualità delle relazioni intrafamiliari.
- Capacità genitoriali e valori educativi di riferimento.
- Atteggiamento verso il reato del figlio, reazioni e considerazioni rispetto al procedimento penale e all'intervento degli operatori.
- Capacità di chiedere aiuto da parte della famiglia e del minore.

La relazione per il Tribunale

Al termine dell'osservazione è prodotta una relazione congiunta, che viene presentata nelle sue linee essenziali al ragazzo e alla famiglia. Il risultato finale non equivale alla perizia psichiatrica, bensì questo tipo di osservazione è orientata soprattutto a valutare i bisogni evolutivi del minore e a formulare delle ipotesi di progetto per un intervento psicosocioeducativo. È chiaro comunque che indirettamente al Giudice è fornito un parere sulla maturità del minore e sul mantenimento dell'esame di realtà sia nel quadro di personalità del minore, sia nella descrizione dei suoi vissuti al momento del reato.

La prospettiva evolutiva non è orientata ad accertare la capacità di intendere e di volere, ma a trovare gli indicatori dell'evoluzione della capacità di assunzione di responsabilità dell'adolescente e a promuoverle.

Per l'adolescente e la sua famiglia questo può essere un momento molto importante, che ha un alto valore preventivo, poiché consente di simbolizzare l'atto compiuto e dargli un senso nella relazione familiare o nella dinamica evolutiva dell'adolescente.

La relazione d'osservazione deve quindi sottolineare il modo in cui il ragazzo e la famiglia hanno colto l'intervento della magistratu-

ra e dei Servizi (con maggiore o minore disponibilità); il significato affettivo del reato, il livello di consapevolezza della sua gravità (anche indipendentemente dall'ammissione di colpa); il livello di maturità complessiva del ragazzo; la formulazione di previsioni sul prossimo futuro; i bisogni evolutivi del ragazzo; la disponibilità del Servizio ad assistere il minore nell'eventuale prosecuzione del procedimento penale o l'avvio di un intervento anche al di là del legame con il percorso processuale.

Un altro punto riguarda la conoscenza da parte del minore del senso trasgressivo dei suoi atti. Occorre distinguere diversi significati di consapevolezza, tenendo conto del fatto che la conoscenza della legge è spesso molto carente negli adolescenti. L'adolescente può riconoscere il valore trasgressivo d'alcuni comportamenti, senza essere consapevole della loro gravità. Anche la pienezza delle intenzioni trasgressive nei minori è spesso difficile da definire: il loro "volere" è di norma impulsivo e poco premeditato. (Maggiolini, Grassi, 2002; Maggiolini, Pietropolli Charmet, 2000).

3.4 IL PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL MINORE IMPUTATO CON MESSA ALLA PROVA

La maggior parte degli interventi rivolti ai minori che commettono reati avviene al di fuori del carcere, in regime di libertà, con misure alternative alla detenzione, che sono gestite dall'USSM o dai Servizi territoriali. Tra questi, la messa alla prova è il più importante strumento previsto dal Codice di procedura penale minorile italiano (Scardaccione, Merlini, 1996).

L'istituto della messa alla prova e la sua applicazione rappresentano un punto cruciale di verifica della capacità di tenuta del processo penale minorile come "sistema" in cui le domande sempre più pressanti di giustizia e di sicurezza poste dal contesto sociale vengono sfidate a trovare una risposta realmente adeguata e idealmente

definitiva nel recupero del minore autore di reato. Detto recupero è chiamato a realizzarsi non solo in termini di coronamento di esigenze di tutela sociale, ma quale contributo fondamentale ai compiti di tutela della gioventù e di promozione del pieno sviluppo della persona umana.

La messa alla prova è centrata sull'idea di "responsabilizzare" l'adolescente che commette reati, in una prospettiva in base alla quale la responsabilità non è più la condizione necessaria della pena, ma un punto d'arrivo del percorso penale (De Leo, 1998). Questa finalità generale si traduce in obiettivi più specifici: l'impegno ad astenersi dal commettere ulteriori reati; l'accettazione della dimensione dell'impegno nella scuola o nel lavoro; la disponibilità ad attività di tempo libero organizzate; l'apertura alla dimensione di solidarietà sociale, in attività socialmente utili, e alla riconciliazione con la vittima; la partecipazione ad un percorso di sostegno psicologico o psicoterapeutico; l'accettazione come interlocutore di un'autorità extrafamiliare, con funzioni d'aiuto e di controllo per la realizzazione del programma concordato.

Infatti le diverse attività previste dalla messa alla prova costituiscono la dimensione operativa di questa responsabilità e hanno un importante valore pratico e simbolico. Cominciare ad assumersi una qualche responsabilità sul fatto reato significa anche compiere un primo passo per interrogarsi su "chi sono" e quindi avviare un processo di responsabilità più complessiva.

La messa alla prova è una misura alternativa alla detenzione che mira a rendere possibile il recupero sociale dell'autore di un reato. Si caratterizza per la sospensione del procedimento penale e per la sottoposizione dell'imputato a prescrizioni volte al recupero sociale, con un contemporaneo sostegno da parte degli operatori dei Servizi, che seguono il minore anche con funzioni di controllo. Al termine del percorso è previsto un giudizio finale sull'esito e, in caso d'esito positivo, c'è la rinuncia da parte dello Stato alla punizione del reato. In caso di esito negativo, l'imputato è sottoposto al giudizio,

attraverso una ripresa del processo al punto in cui era stato sospeso, senza che siano previste specifiche sanzioni per il fallimento. Questo provvedimento attualmente può essere applicato per ogni reato, indipendentemente dalla gravità o dalla recidività, anche se vi sono orientamenti che propongono una limitazione per tipo di reato (escludendo per esempio l'omicidio o la violenza sessuale). Dato il presupposto fondamentale, il consenso dell'imputato, il provvedimento può essere chiesto dal Pubblico Ministero, dall'imputato, dal difensore o essere deciso autonomamente dal Giudice.

I compiti del servizio sociale territoriale nella messa alla prova:

- Valutazione della necessità/opportunità di una messa alla prova.
- Elaborazione del progetto.
- Messa in campo di risorse.
- Attività di verifica (relazioni periodiche).
- Valutazione della personalità all'esito della prova.

La messa alla prova implica un significato ed una complessità di interventi che non devono essere banalizzati in risposta a reati di scarso rilievo, relativamente ai quali appare più confacente il ricorso agli istituti dell'irrilevanza del fatto oppure del perdono giudiziale, quando all'esito di una presa in carico dei Servizi si constati che il procedimento penale ha mobilitato autonome risorse personali e familiari, capaci di cogliere il segnale di allarme costituito dal reato e in grado di rielaborarlo.

Scopo della messa alla prova è quindi aiutare l'adolescente che ha commesso un reato ad acquisire la capacità di assumersi responsabilità, riducendo la necessità del controllo esterno e della limitazione della sua libertà.

Per responsabilità si intende:

- Obbligo derivante dalla consapevolezza di dover rispondere degli effetti delle proprie azioni (impegno).

- Obbligo di risarcire un danno (capacità riparativa).
- Responsabilità come garanzia, come assicurazione, come modo di salvaguardare e di mettere al sicuro (protezione).

È solo in quanto ci si considera come soggetto sociale, legato agli altri attraverso la condivisione di sistemi di valori, che ci si può assumere la responsabilità del proprio comportamento.

Il presupposto soggettivo dei progetti di messa alla prova non è costituito esclusivamente dall'ammissione del reato, poiché è importante distinguere il fatto dalla sua simbolizzazione o valutazione soggettiva. Non è quindi una confessione, ma l'assunzione di responsabilità in rapporto ai fatti per i quali il minore potrebbe essere giudicato unita alla sua dichiarazione di impegno nel progetto concordato.

Anche l'adesione strumentale al progetto, soprattutto nel caso di reati gravi, è una risposta, comunque positiva, poiché indica che comprende il senso della misura, ne percepisce l'utilità ed è disponibile ad un percorso di maturazione personale alternativo alla detenzione. Può essere quindi un punto di partenza accettabile per l'operatore che avrà poi il compito di attivare e promuovere un cambiamento che riguardi anche altre dimensioni soggettive. (Maggiolini, Casartelli, Grassi, 2002; Maggiolini, 2001).

Il progetto comunque non può essere imposto al ragazzo: la messa alla prova non è un insieme di prescrizioni scelte dal Giudice ma una proposta di lavoro elaborata dai Servizi Sociali con la consapevole partecipazione del minore che intende dimostrare la sua volontà di cambiamento.

Vi sono situazioni in cui non è auspicabile proporre un progetto di messa alla prova:

» Non assunzione di responsabilità penale.

» Alta pericolosità o possibile recidiva.

» Valutazione pregressa carriera delinquenziale.

» Non adesione al progetto.
» Non collaborazione dei genitori.
» Assenza risorse personali del minore.
» Importanti menzogne.
» Presenza di indicatori di patologia o grave dipendenza.

Perché la messa alla prova non fallisca, occorre che con la stessa vengano potenziate, da parte degli operatori coinvolti nel progetto, tutte le risorse positive che sono state individuate nel ragazzo e che necessitano di essere attivate e sostenute con interventi diversificati e personalizzati, per progettare i quali è necessaria talvolta una certa creatività, oltre che una buona conoscenza di tutte le opportunità presenti sul territorio, comprese quelle del volontariato e delle associazioni private.

Il progetto deve essere quindi caratterizzato da:

- **Consensualità:** deve essere accettato e condiviso dal ragazzo che se ne assume la responsabilità.
- **Adeguatezza:** deve tener conto della personalità del minore, delle sue risorse e dei suoi limiti, del tipo di reato e delle risorse educative e sociali che possono essere realisticamente mobilitate.
- **Praticabilità:** nel progetto sono esplicitate le risorse da utilizzare, i processi da attivare, le modalità con le quali coinvolgere la famiglia, l'ambiente di vita, il ruolo degli operatori che intervengono.
- **Flessibilità:** la messa alla prova è anche un modo per proseguire nella conoscenza del ragazzo; la costante verifica degli obiettivi del progetto e del processo evolutivo del minore possono indurre alla modifica del progetto.

Il progetto della messa alla prova non dovrebbe limitarsi a sancire lo status quo della vita del ragazzo, ma aggiungere un qualcosa che dia senso alla misura e introduca elementi di cambiamento, per esempio le attività di utilità sociale o volontariato. Il minore, attraverso l'esecuzione di un'attività socialmente utile, ripara simbolicamente, oltre alle proprie parti fragili, anche la lacerazione del patto sociale intervenuta col reato.

In genere la scelta è tra contesti nei quali il minore entra in contatto con soggetti deboli (minori, anziani, disabili) e questi contesti sono indicati per chi è capace di cura di sé e dell'altro; ma la relazione con soggetti deboli se imposta prematuramente, o impropriamente, mette il ragazzo a contatto con le parti deboli di sé, cosa che non è sempre tollerabile. Talvolta è utile che il contesto sia più neutro, come per esempio la cura del verde pubblico, il banco alimentare o il canile.

Durante il periodo di sospensione del processo e di attuazione del progetto il Giudice può sentire, senza formalità, gli operatori o il minorenne, potendo a ciò delegare anche un Giudice onorario, componente del collegio giudicante: questo è uno strumento utile ed efficace sia per verificare periodicamente l'andamento del caso, sia per richiamare il minore alle proprie responsabilità, oppure consentire un confronto tra gli operatori, l'imputato e il Giudice.

Non mancano infatti le criticità, ma si tratta di una modalità di attuazione tanto faticosa quanto importante perché dà al ragazzo, alla famiglia e agli operatori il senso di un patto col Giudice del quale si deve rispondere.

Le trasgressioni al progetto sono spesso inevitabili: non necessariamente esprimono il venir meno della volontà del ragazzo ad accettare la prova. L'alternanza di fasi di avanzamento e di altre di blocco, nonché le trasgressioni, potrebbero anche rivelare la disfunzionalità del progetto e di iniziative precocemente avanzate in rapporto alle possibilità del ragazzo ed alle quali, attraverso la proposta di modifica al Giudice, è possibile porre rimedio.

La prova dovrebbe essere valutata dando preminenza all'impegno, al mutamento delle proprie caratteristiche emotive e cognitive più che all'aderenza supina ai contenuti del progetto (Berra, 2009).

3.5 IL PERCORSO PSICOTERAPEUTICO CON MINORI CHE COMMETTONO REATI

In genere si tende a riconoscere che la psicoterapia dei minori che commettono reati richiede sostanziali adattamenti d'obiettivi e tecniche. Nell'intervento sulle problematiche devianti orientamenti psicoterapeutici anche diversi tendono a sottolineare l'importanza di:

- Aumentare la capacità di controllo.
- Sperimentare una relazione positiva, alternativa ai modelli relazionali acquisiti.
- Elaborare pensieri sui propri bisogni, capacità, difficoltà e sul senso del gesto trasgressivo.
- Inibire la tendenza a compiere agiti come modalità di scarica della tensione emotiva.

Accrescere la capacità di mentalizzare e quindi controllare l'impulsività.

Obiettivi della terapia in questa prospettiva sono soprattutto la creazione di una corrente narrativa autobiografica, intesa come capacità di pensare e raccontare di sé e della propria storia, la formazione di un senso d'efficacia personale e di sentimenti d'empatia intersoggettiva.

Lo psicoterapeuta cerca soprattutto di attivare sistemi di rappresentazioni che siano alla base di nuove capacità di autoregolazione e di una maggiore autostima. Inoltre il lavoro psicoterapeutico vuole mostrare che dietro i comportamenti ci sono sentimenti e stati men-

tali che rendono il comportamento comprensibile: per questo motivo bisogna aiutare il ragazzo a riconoscere le proprie emozioni e nominarle, per arrivare successivamente a riconoscere per esempio che una risposta aggressiva è una reazione a sentimenti di umiliazione o ansia.

L'obiettivo finale di questo lavoro è di sostituire le difese patologiche che danno all'adolescente l'illusione del controllo e una falsa sicurezza, con più elaborati processi mentali, che portano a raggiungere una reale padronanza di sé e relazioni autenticamente significative (Maggiolini, Saottini, 2002).

4. LA SPECIFICITÀ DEL SERVIZIO TUTELA MINORI NELL'AMBITO PENALE MINORILE

La legislazione internazionale e nazionale struttura il procedimento penale minorile concentrando l'attenzione sul minore, sulla sua personalità e sul suo contesto familiare, sociale e ambientale, affidando ai servizi territoriali il ruolo di esperti che devono fornire al Giudice tutte le informazioni che potrebbero essergli necessarie per decidere al meglio, attraverso una presa in carico intensiva e immediata, dati i tempi brevi concessi per effettuare la valutazione, al fine di non interrompere o comunque inficiare il percorso evolutivo del minore.

Si rende pertanto indispensabile che il Servizio si doti di risorse specificatamente predisposte per rispondere tempestivamente al mandato del Tribunale e di metodologie omogenee e condivise tra gli operatori che guidino le procedure e le azioni nei confronti dell'utenza.

È proprio in questa direzione, al fine di rispondere a tali esigenze, che si è avvertita la necessità di costituire una micro-équipe, interna al Servizio di Tutela Minori Sercop, destinata alla valutazione dei minori con procedimenti penali, che abbia come presupposto fon-

damentale la multidisciplinarietà, ovvero la presenza sia della figura dell'assistente sociale che dello psicologo.

Iter Metodologico:

Di seguito viene presentato l'iter metodologico utilizzato dall'équipe psico-sociale Sercop per la gestione delle situazioni di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria fa richiesta di osservazione e valutazione al servizio sociale territorialmente competente dal momento successivo alla notifica del reato. È importante sottolineare che tale procedimento è indicativo e che ogni situazione viene valutata e gestita ad hoc; si calcola però che, in media, ciascuna richiesta di indagine per procedimento penale minorile preveda un carico di lavoro pari a circa 15/20 ore, comprensivo degli interventi attuati da entrambi gli operatori coinvolti, assistente sociale e psicologo.

La procedura comporta quindi diverse fasi, durante le quali vi può essere o la compresenza delle due figure professionali o il lavoro individuale a contatto con altri servizi o con l'utenza:

1. Attività istruttoria condotta dall'assistente sociale per l'acquisizione di maggiori informazioni relative al minore e al suo nucleo familiare (tramite verifica della residenza anagrafica mediante la collaborazione con gli Uffici anagrafe dei vari comuni, attività di confronto con l'U.S.S.M., incontri di rete con gli operatori dei servizi sociali di base se il nucleo è già in carico).
2. Prima valutazione del caso, tramite un confronto tra psicologo e assistente sociale e accordo di massima sulle date delle convocazioni di minore e genitori.
3. Convocazione scritta del minore e degli esercenti potestà.
4. Primo colloquio co-condotto da assistente sociale e psicologo con il minore ed entrambi i genitori:
   - » Presentazione dell'équipe e del Servizio.
   - » Presentazione del mandato dell'Autorità Giudiziaria e del con-

seguente compito del Servizio (valutazione, conoscenza, accompagnamento del minore e del nucleo familiare ed eventuale formulazione di un progetto).

- » Presentazione dei compiti specifici e diversi dei vari soggetti coinvolti nel procedimento penale minorile (chiarire il concetto che il lavoro del Servizio non sostituisce quello dell'Avvocato o del Giudice, ma si integra con questi).
- » Accoglienza nei confronti di eventuali richieste di spiegazioni e informazioni.
- » Descrizione del lavoro che verrà svolto con entrambi gli operatori.

5. Colloqui sociali (quantificabili in 3 incontri) che coinvolgono sia il minore (solitamente un colloquio) che i genitori per quanto concerne una raccolta più approfondita dei dati anamnestici e della situazione familiare.
6. Colloqui psicologici (quantificabili in 3 o 4 incontri) che vengono condotti principalmente con il minore. Sono colloqui di osservazione e valutazione del minore e della sua personalità, in particolare in relazione al reato commesso, in concomitanza dei quali può avvenire anche la somministrazione di test, soprattutto nelle situazioni in cui sia necessario un approfondimento utile a far emergere più chiaramente criticità e risorse oppure volto ad escludere una psicopatologia.
7. Colloqui di restituzione al minore e ai genitori (quantificabili in 2 incontri), durante i quali si rimandano loro gli esiti del percorso svolto.
8. Elaborazione della relazione da inoltrare al Giudice, redatta da assistente sociale e psicologo, per un impegno orario quantificabile in circa 2-3 ore per operatore.
9. Accompagnamento del minore nel corso dell'iter giudiziario secondo le modalità richieste dell'Autorità Giudiziaria, anche alle udienze presso il Tribunale per i Minorenni.

Qualora il servizio ritenga opportuno proporre al Giudice la misura della messa alla prova o quest'ultimo la disponga in favore del minore, i compiti degli operatori del Servizio sono:

- Avviare un percorso di valutazione al fine di individuare e pensare ad un progetto ad hoc per il minore, che comprenda eventuali attività formative/lavorative, attività di utilità sociale, eventuale percorso psicologico, colloqui di monitoraggio.
- Condividere il progetto con il minore e con il suo nucleo familiare.
- Attivare il percorso di messa alla prova (svolgere incontri di rete con gli insegnanti o i datori di lavoro, incontrare gli operatori di eventuali altri servizi coinvolti, svolgere colloqui con il minore e la famiglia per condividere le varie fasi del progetto, effettuare i colloqui di sostegno psicologico con il minore).
- Monitorare e verificare in itinere l'andamento del progetto (colloqui con il minore e con gli altri soggetti coinvolti).
- Partecipare con il minore agli incontri di verifica con il Giudice presso il Tribunale per i Minorenni.
- Verificare in fase finale il percorso svolto ed elaborare una relazione da restituire al Giudice in fase di udienza alla quale si presenzia insieme al minore e ai genitori.

In considerazione del fatto che ogni misura di messa alla prova è pensata ad hoc per quel minore, è difficile quantificare in modo preciso il tempo lavoro necessario per la progettazione, attuazione e conclusione di un intervento di tale portata, che dipende altresì dalla durata del percorso disposta dall'Autorità Giudiziaria; resta evidente però che gli operatori del servizio sono i case manager, coloro cioè che si occupano non solo di attuare l'intervento, ma di gestire costantemente le risorse necessarie attivate per una gestione funzionale del progetto.

4.1 PER NON CONCLUDERE...

L'analisi dei dati del nostro Distretto e l'esperienza diretta acquisita nel lavoro con l'utenza hanno messo il luce come il disagio giovanile e l'ingresso di minori nel circuito penale sia un fenomeno in crescita e rappresentativo di un senso di mal-essere che probabilmente sempre con maggior frequenza serpeggia tra i ragazzi, i quali possono trovarsi in difficoltà ed esprimere il proprio disagio con dinamiche molteplici e complesse.

A fronte di questo punto di partenza ciò che accade in seguito è che il minore che ha commesso un reato entra poi nel circuito penale e si deve interfacciare con il sistema giudiziario, andando ad impattare con una realtà che per le sue peculiarità è di fatto avvertita come estremamente distante e aliena dall'adolescente. In tale situazione il lavoro del Servizio Tutela Minori con il minore e con il Tribunale costituisce lo strumento di comunicazione favorente l'incontro e la relazione tra i due poli, facilitante la conoscenza e la comprensione reciproca.

Prendersi cura quotidianamente, come operatori, di situazioni di minori devianti e lavorare nel contesto penale ha permesso quindi di acquisire maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di pensare e agire in modo integrato e multi professionale per far fronte alla complessità e specificità di tali casi, potendo così disporre di metodologie condivise, condivisibili e narrabili tra operatori con diverse competenze e con gli utenti; a questo va aggiunta l'esigenza di coniugare una precisa e puntuale conoscenza del territorio con le sue risorse e opportunità, per elaborare efficacemente il progetto più opportuno per l'evoluzione del minore.

Infine ciò che si è potuto sperimentare è che, in più occasioni, l'incontro tra l'équipe psico-sociale e il ragazzo ha generato un percorso virtuoso di acquisizione di consapevolezze, di responsabilizzazione del minore verso se stesso e verso il disvalore di quanto commesso, che è stato realmente utile per l'acquisizione di una maggiore autonomia e della capacità di progettazione di un proprio percorso positivo di vita.